

TI_GERICHTE 80.2024.20 vom 13. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.20

FR: TI_GERICHTE 80.2024.20 du 13 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2024.20 del 13 dicembre 2023

Regeste

Doppia imposizione internazionale: convenzione con l'Italia, pensione versata dall'INPS, cessato impiego per un ente locale italiano, imposizione nello Stato della fonte

Erwägungen

E. 6

luglio 2016 consid. 2.5).

3.5.

Secondo una vecchia circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'art. 19 CDI-I si applica, fra l'altro, a tutti i cittadini italiani in Svizzera che lavorano (o lavoravano) presso la Repubblica italiana, una Provincia o un Comune (cfr. Menétrey, Commentario alla Convenzione sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, in: Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Lugano 1985, p. 611).

Sebbene la pensione sia erogata dall'INPS, è dunque chiaro che rientra fra quelle pensioni che sono pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, a titolo di servizi resi precedentemente, e che secondo l'art. 19 paragrafo 1 CDI-I sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono, se il beneficiario è una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato.

Alla stessa conclusione è giunta peraltro anche la Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo, che nella sua sentenza del 18 gennaio 2023 ha riconosciuto l'adempimento di tutti i presupposti per l'imponibilità nello Stato contraente dal quale le pensioni provengono, cioè l'Italia, dato che: 1) si è in presenza di pensione INPS; 2) pagata in qualità di ex dipendente del Comune di Campione d'Italia; 3) a soggetto di nazionalità italiana; 4) per servizi resi in passato.

La rendita italiana di cui beneficia il ricorrente quale ex dipendente del Comune di Campione d'Italia ■ rendita proveniente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), nel frattempo confluito nell'INPS ■ soggiace pertanto alla sovranità fiscale italiana e può essere presa in considerazione in Svizzera unicamente ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, conformemente a quanto disposto dall'art. 24 paragrafo 3 CDI-I (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.213 del 17 gennaio 2018 consid. 2).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Il presidente:

Il cancelliere:

E. 16

cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.). 2.2. La doppia imposizione viene evitata tramite l'esclusione oppure la limitazione dell'applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2). Il principio dell'effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l'obbligo, di riscuotere un'imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l'attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall'esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, 5 a ed., Berna 2014, n. 143, p. 55). 2.3. In applicazione dell'effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., n. 144, p. 55; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.). 3. 3.1. Secondo le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutte le rendite pensionistiche percepite da un contribuente qui domiciliato (articoli 22 LIFD e 21 LT). In virtù del domicilio in Svizzera, l'insorgente vi è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte. Resta quindi da stabilire unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF 143 II 257, consid. 5.4.). 3.2. Di principio, le pensioni e le altre remunerazioni simili pagate ad un residente da uno Stato contraente in ragione di un precedente rapporto d'impiego sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18 della Convenzione modello OCSE). Tuttavia le pensioni pagate da uno Stato contraente (oppure da una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali) ad una persona fisica, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi costituiti dallo Stato, a titolo di corrispettivo per servizi resi, sono imponibili unicamente nello Stato che paga le pensioni (Stato della fonte) (art. 19 par. 2 Modello OCSE), a meno che il beneficiario non sia residente dell'altro Stato e non ne possieda la nazionalità (art. 19 cpv. 2 lett. b Modello OCSE). In quest'eventualità è nuovamente lo Stato di residenza che ha il diritto di imporre le pensioni. Le Convenzioni di doppia imposizioni hanno quindi la tendenza ad attribuire il diritto di imporre allo Stato di residenza per le pensioni del settore privato e allo Stato della fonte per quelle del settore pubblico (Oberson, op. cit., n. 712 p. 256). 3.3. Per quanto concerne la convenzione italo-svizzera, le diverse prestazioni pensionistiche sono disciplinate agli articoli 18 e 19. Secondo l'art. 18 CDI-I, fatte salve le

disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. L'art. 19 paragrafo 1 CDI-I prevede invece che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. Per quanto concerne la delimitazione del campo d'applicazione dell'art. 19, il paragrafo 2 lettera a precisa che, ai fini di tale articolo l'espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico» designa, per quanto riguarda l'Italia: (1) le Ferrovie dello Stato (FF.SS.); (2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); (3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); (4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE); Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti. Un primo ampliamento della lista risulta dal Protocollo aggiuntivo del 1976, poi variato dal Protocollo modificativo del 1978. Sono dunque esenti dall'imposizione in Svizzera anche le remunerazioni pagate da: ACLI, INCA, ITAL, INAS, ENCAL, ENAS, ENASCO ed ENPAC. 3.4. Con la sentenza del 27 marzo 2013 della Corte d'appello di Milano è stato riconosciuto il diritto di RI 1 alla ricongiunzione nell'Assicurazione generale obbligatoria dei periodi di contribuzione presenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), come pure il suo diritto alla pensione di anzianità INPS a decorrere dal 1° aprile 2010. Dalla stessa pronuncia si apprende che il ricorrente è stato dapprima alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e poi, dal 1990, alle dipendenze del Comune di Campione d'Italia. Si può ricordare, in questo contesto, che fino al 1994 la previdenza e l'assistenza in favore dei dipendenti pubblici italiani era affidata ad una molteplicità di Istituti ed Enti. Con l'istituzione dell'INPDAP, sono stati attribuiti al nuovo Istituto i compiti che in precedenza erano svolti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas), dall'istituto nazionale per l'assistenza agli enti locali (Inadel), dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (Enpdep), dalla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), dalla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi), dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps) e dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori (Cpug). Il 6 dicembre 2011 l'INPDAP è stato soppresso, con trasferimento dei suoi compiti e delle sue funzioni all'INPS, principale organo di previdenza sociale italiano (cfr. la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n. 30.2016.11 del 6 luglio 2016 consid. 2.5). 3.5. Secondo una vecchia circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'art.

E. 19

CDI-I si applica, fra l'altro, a tutti i cittadini italiani in Svizzera che lavorano (o lavoravano) presso la Repubblica italiana, una Provincia o un Comune (cfr. Menétrey, Commentario alla Convenzione sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, in: Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Lugano 1985, p. 611). Sebbene la pensione sia erogata dall'INPS, è dunque chiaro che rientra fra quelle pensioni che sono pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, a titolo di servizi resi precedentemente, e che secondo l'art. 19 paragrafo 1 CDI-I sono imponibili

soltanto nello Stato contraente da dove provengono, se il beneficiario è una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato. Alla stessa conclusione è giunta peraltro anche la Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo, che nella sua sentenza del 18 gennaio 2023 ha riconosciuto l'adempimento di "tutti i presupposti per l'imponibilità nello Stato contraente dal quale le pensioni provengono, cioè l'Italia, dato che: 1) si è in presenza di pensione INPS; 2) pagata in qualità di ex dipendente del Comune di Campione d'Italia; 3) a soggetto di nazionalità italiana; 4) per servizi resi in passato". La rendita italiana di cui beneficia il ricorrente quale ex dipendente del Comune di Campione d'Italia – rendita proveniente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), nel frattempo confluito nell'INPS – soggiace pertanto alla sovranità fiscale italiana e può essere presa in considerazione in Svizzera unicamente ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, conformemente a quanto disposto dall'art. 24 paragrafo 3 CDI-I (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.213 del 17 gennaio 2018 consid. 2). 3.6. Diversamente dalla pensione erogata dall'INPS, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 19 CDI-I la prestazione, versata dal Comune di Campione d'Italia al suo ex dipendente, a titolo di «integrazione per differenza cambio», con l'obiettivo cioè di conservare, per chi vive in Svizzera, il valore reale di stipendi e pensioni. L'indennità in questione non è infatti una componente della pensione stessa e rientra pertanto fra i redditi non espressamente disciplinati dalla convenzione. È pertanto assoggettata all'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del beneficiario (sentenza TF 2C_180/2018 del 19 settembre 2019, in RtiD I-2020 n. 16t). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto tassa di giustizia e spese processuali e ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 dicembre 2023 è riformata nel senso che la pensione erogata dall'INPS è esente dall'imposta sul reddito. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 1'000.- per ripetibili. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.